

CIRCOLARE A COMMENTO DEL DECRETO "CURA ITALIA – MARZO 2020"

Il Governo ha predisposto tutta una serie di misure per sospendere, rinviare, spostare, versamenti e adempimenti tributari, dei i quali i più importanti vengono di seguito elencati, sia quelli che riguardano tutti i contribuenti che quelli che riguardano solo alcune loro categorie, a seguito dell'emergenza COVID-19.

Sospensione e rinvio di termini per tutti

❑ Sospensione di diritto dal 23.2.2020 fino al 1.6.2020 il decorso dei termini di decadenza relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL (art. 33).

❑ Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23.2.2020 al 31.5.2020 e sono effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi. Quanto già pagato non è rimborsabile (art. 36, comma 1).

❑ Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi, per il periodo compreso tra il 08.03.2020 e il 31.05.2020: gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art.1 del DL 9/2020 riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. (art. 58, comma1).

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.06.2020 senza sanzioni (art. 58, comma 5).

❑ Slittano dal 16.03.2020 al 20.03.2020 i versamenti nei confronti di pubbliche amministrazioni (compresi i tributi), compresi quelli per contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 59).

❑ Sospensione dal 08.03.2020 al 31.05.2020 dei termini relativi alle attività di:

- ❑ liquidazione,
- ❑ controllo,
- ❑ accertamento,
- ❑ riscossione, contenzioso,

da parte degli uffici degli enti impositori. (art. 64, comma 1, primo periodo)

❑ Sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 212 del 2000, e in base a quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs. 159/2015, gli accertamenti relativi al 2015 fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Per il 2015 il termine di accertamento non scade il 31.12.2020 ma il 31.12.2022 (art. 64, comma 4).

- Sospensione dei termini di versamento che scadano dal 8.3.2020 al 31.5.2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, non che dagli avvisi di accertamento anche relativi all'INPS. I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.6.2020. Non si rimborsa quanto già versato. Si applica art. 12 D.lgs. 159/2015 (art. 65, comma 1).
- È differito al 31.5.2020 il termine del versamento del 28.2.2020 relativo alla definizione agevolata dei carichi pendenti pagati a rate (ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE) e relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 – art. 3, comma 2, lett. b). (art. 65, comma 3).
- I procedimenti relativi alle commissioni tributarie, sospesi dal giorno 9.3.2020 e fino al 22.3.2020 dall'art. 1, comma 4, D.L. n.11/2020, sono ulteriormente sospesi fino al 15.4.2020 (art. 80, comma 1, lett. a), n. 1).
- I termini relativi al processo amministrativo sono sospesi dal 8.3.2020 al 15.4.2020 inclusi (art. 81).
- I pagamenti dei diritti doganali, per coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia" ed il 31.4.2020 sono differiti di ulteriori 30 giorni senza interessi (art. 89, comma 9).
- Sono prorogati al 30.6.2020 i termini di presentazione:
 - del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD),
 - della comunicazione annuale dei dati relative alle pile e accumulatori e la trasmissione dei dati relative alla raccolta e al riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori portatile, industriale e per i veicoli,
 - la comunicazione annuale delle quantità di rifiuti di apparecchiature ed elettroniche (RAEE), il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 110).

Sospensione e rinvio di termini per alcuni soggetti

- Proroga al 31.10.2020 del termine per l'adeguamento di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del così detto terzo settore, di cui al D. Lgs. 117 del 2017 (art. 34, comma 1).
- Proroga al 31.12.2020 del termine per l'adeguamento delle imprese sociali alla nuova disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 112 del 2017 (art. 34, comma 2).
- Proroga al 31.10.2020 per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, dei termini di approvazione dei bilanci se il termine ordinario ricade all'interno del periodo emergenziale (art. 34, comma 3).
- Sospensione, in previsione di quanto prevede il "Fondo Gasparri", delle rate del mutuo relativo alla prima casa per le partite Iva che a conseguenza della crisi autocertificano di aver registrato, in

un trimestre successivo al 21.02.2020 oppure tra il minor tempo intercorrente tra la domanda di sospensione e il 21.02.2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019 a causa di restrizioni o chiusura dell'attività per il Covid-19. La domanda può essere fatta per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia" e non è richiesta la presentazione dell'ISEE (art. 53).

□ Modifica al DL 9/2020. Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte, relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente (artt. 23 e 24 -e non più 29- del DPR 600/73) (art. 57 comma 1).
- La sospensione dal 02.03.2020 e fino al 30.04.2020, prevista dal DL 9/2020 per imprese turistico-ricettive, agenzia di viaggio e turismo e tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, relativa a:
 - versamenti delle ritenute alla fonte relative a redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973);

• gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, è estesa anche ai seguenti soggetti:

1. associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. Per le associazioni e le società sportive e dilettantistiche la sospensione è fino al 31.05.2020. I versamenti sospesi sono effettuati senza interessi e sanzioni:

- ❖ in un'unica soluzione entro il 30.06.2020;
- ❖ a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo dal mese di giugno.
- ❖ Quanto eventualmente già versato non è rimborsato.

2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
8. **soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;**
9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
12. **soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestri**, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski- lift;
13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Per:

- le imprese turistico recettive;
- per le agenzie di viaggio e turismo;
- per i tour operator;
- per tutti i soggetti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera q),

sono sospesi i versamenti dell'Iva in scadenza nel mese di marzo.

Tutti i versamenti sopra sospesi (Ritenute, contributi previdenziali, ecc, Iva) per tutti i soggetti sopra indicati (si veda eccezioni per alcuni soggetti della lettera a) sono effettuati senza sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.05.2020;
- a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. (art. 57, comma 2, 3, 4, 5).
- Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con:
 - ricavi o compensi non superiori a € 2.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra il 08.03.2020 e il 31.03.2020:
 - per ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73),

e per le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che operano come sostituti;

- per lva;
- per contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 58, comma 2).

I versamenti sospesi sono effettuati senza interessi e sanzioni:

- in un'unica soluzione entro il 31.05.2020, o
 - a rate in un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Non è rimborsato quanto eventualmente già pagato (art. 58, comma 4).
- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con:
- ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia i ricavi e i compensi percepiti tra e la data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia" e il 31.03.2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto con riferimento (artt. 25 e 25-bis DPR 600/73) (non devono avere avuto spese per dipendenti nel mese precedente):
 - ai redditi di lavoro autonomo, anche per attività non esercitate abitualmente,
 - ai redditi percepiti per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,
 - ai compensi percepiti dall'amministratore di condominio,
 - alle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
 - alle provvigioni per prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, a condizione che:
 - nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
 - Per avvalersi della presente opzione, i contribuenti interessati rilasciano una dichiarazione da cui risulti che non si applica la ritenuta ai sensi della presente legge.

I contribuenti interessati provvedono a versare le ritenute d'acconto non operate del sostituto, senza interessi e sanzioni:

- in un'unica soluzione entro il 31.05.2020, o
 - a rate in un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio. (art. 58, comma 6)
- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni (rif. All. 1 DPCM01.03.2020):
- nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini;
 - nella Regione Veneto: a) Vo'.

Rimangono ferme disposizioni dell'art. 1 del DM 24.02.202 e cioè:

□ Nei confronti delle persone fisiche con residenza ovvero sede operativa, alla data del 21 febbraio 2020, nei Comuni sopra indicati, e dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati, sono sospesi:

□ i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti, scadenti nel periodo compreso tra il 21.02.2020 e il 31.03.2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato;

□ i sostituti d'imposta con sede legale o sede operativa nel territorio dei comuni indicati, non operano le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (artt. 23, 24 e 29 DPR 600/73), per il periodo di sospensione indicato sopra. (art. 58, comma 3).

I versamenti sospesi sono effettuati senza interessi e sanzioni:

□ in un'unica soluzione entro il 31.05.2020, o

□ a rate in un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Non è rimborsato quanto eventualmente già pagato (art. 58, comma 4).

DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI

Crediti d'imposta, bonus, detrazione e altre novità

Il decreto legge "Cura Italia", al fine di andare incontro anche alle perdite economiche che i contribuenti stanno sopportando e che sopporteranno fintanto che non sarà rientrato l'allarme sanitario oggi in atto, ha previsto tutta una serie di bonus, detrazioni e crediti d'imposta.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (art. 56)

...

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – **in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari** previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – **delle seguenti misure di sostegno finanziario:**

a) **per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;**

b) **per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;**

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

...

Supporto alla liquidità delle imprese (art. 57)

Sono previste misure agevolative per la concessione di prestiti alle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, che potranno essere assistite da garanzia statale, secondo modalità che verranno definite con appositi decreti attuativi.

Agevolazioni

□ Ai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data 23.2.2020 e ai co.co.co. attivi alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata INPS, che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta una indennità una tantum di euro 500, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda (art. 27).

□ Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria) che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta una indennità una tantum di euro 500, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda (art. 28).

□ Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1.1.2019 e la data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia" che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta una indennità una tantum di euro 500, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda (art. 28).

□ Agli operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricola è riconosciuta una indennità

una tantum di euro 500, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda (art. 29).

□ L'indennità riconosciuta ai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data 23.2.2020 e ai co.co.co. attivi alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata INPS, che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia" che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricola, non sono tra loro cumulabili (art. 30).

□ Ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non siano lavoratori dipendenti alla data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia", con almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo fondo nel 2019, cui deriva un reddito non superiore al 50 000 euro e non titolari di pensioni, è riconosciuta una indennità una tantum di euro 500, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda (art. 37).

□ Per i lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che a causa del COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro, e che nel 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000 euro è istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" per garantire a loro una indennità (art. 43).

□ Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, lett. a) DPR 917/1986) spetta un premio per il mese di marzo 2020 di euro 100, da rapportare al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre al reddito, a condizione che non possiedano un reddito complessivo superiore a € 40.000.

L'incentivo è riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica dalla retribuzione di aprile ed entro operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti compensano l'incentivo. (art. 60).

□ Per sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese a seguito del COVID-19, l'INEIL, entro 30.4.2020 trasferisce ad Invitalia 50 milioni da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuali (art. 42, comma 1).

Crediti d'imposta, bonus e detrazioni

□ **Credito d'imposta.** Se entro il 31.12.2020 una società cede a titolo oneroso crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti, considerati tali quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90

giorni dalla data in cui era dovuto, possono essere trasformate in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite a:

- ❑ perdite fiscali non ancora utilizzate (art. 84, DPR 917/1986), senza considerare l'utile che ha usufruito di un regime di esenzione;
- ❑ L'importo dell'ACE non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data di cessione dei crediti.

Perdite e ACE possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti e fino ad un loro valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, considerando tutte le cessioni effettuate entro il 31.12.2020 da tutte le società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente non sono computabili in diminuzione del reddito le perdite relative alle imposte anticipate trasformate in credito d'imposta e non è deducibile né fruibile come credito d'imposta l'ACE trasformato in credito d'imposta.

I crediti d'imposta non sono produttivi d'interessi e possono essere utilizzati in compensazione oppure possono essere ceduti o chiesti a rimborso (art. 54).

- **Credito d'imposta per:**

- ❑ esercenti attività d'impresa;
- ❑ esercenti arti o professioni.

Per sanificazione ambienti di lavoro, per il 2020, pari al 50% delle spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000 (riconosciuto fino ad esaurimenti importo di € 50.000.000 per il 2020). Ci vuole decreto attuativo entro 60 gg (art. 61).

- **Credito d'imposta per:**

- ❑ soggetti esercenti attività d'impresa.

Il credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, è pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 riferito a immobili C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d'imposta non si applica a (all. 1 e 2 DPCM 11.03.2020):

- ipermercati.
- Supermercati.
- Discount di alimentari.
- Minimercati.
- Altri esercizi non specializzati di alimentari vari.
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2).

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
 - Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4).
 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico.
 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione.
 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
 - Farmacie.
 - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica.
 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale.
 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici.
 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.
 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione.
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono.
 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
 - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.
 - Attività delle lavanderie industriali.
 - Altre lavanderie, tintori.
 - Servizi di pompe funebri e attività connesse (Art. 62).
- Spetta una detrazione per le erogazioni in denaro effettuate da:
 - persone fisiche e
 - enti non commerciali.
 In favore di:
 - Stato, Regioni, Enti locali territoriali, Enti o istituzioni pubbliche, Fondazioni, Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziarie interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19.
 La detrazione dall'Irpef lorda è pari al 30% per un importo non superiore a € 30.000. (art. 63, co 1).
 Se l'erogazione liberale è effettuata da soggetti titolari di reddito d'impresa, in base all'art. 27, della L. 133/1999:
 - è deducibile dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte;

- non è soggetta all'imposta di donazione. (art. 63, co 2).
Tali erogazioni sono deducibili, ai fini Irap, nell'esercizio in cui avviene il versamento (art. 63, co 3).

Il bonus pubblicità di cui all'art. 57-bis, D.L. 50/2017, rappresentato da un credito d'imposta, per l'anno 2020 si applica nella misura del 30% degli investimenti in pubblicità, senza tenere in considerazione l'incremento di tali investimenti. Per l'anno 2020 la comunicazione telematica prescritta per legge deve essere presentata tra il 1.9.2020 e il 30.9.2020. Per chi la l'ha trasmessa tra il 1.3.2020 e il 31.3.2020, la comunicazione resta valida (art. 95, comma 1).

In riferimento al bonus edicole il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio dei giornali, riviste e periodici, per il 2020 il credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI è portato da 2000 euro a 4000 euro. Per il 2020 tale credito d'imposta è esteso all'impresе di distribuzione dalla stampa che forniscono giornali quotidiani e/p periodici alle vendite site in comuni con popolazioni inferiori a 5000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. In tale caso il credito d'imposta po' essere parametrato alle spese per energia elettrica, servizi telefonici, internet e servizi di consegna a domicilio di giornali (art. 95, comma 2).

Varie

- Per i lavoratori che nello svolgimento dell'attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche (art. 16).
- **I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività a causa del COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario (con causale "emergenza COVID-2019") per i periodi decorrenti dal 23.3.2020 e per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31.8.2020 (art. 18).**
- Le disposizioni di cui all'art. 28 , D.L. 9/2020 relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici si applicano anche ai contratti di soggiorno. In questi casi è possibile ricevere il rimborso del corrispettivo versato o vero ricevere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione (art. 85, comma 1).
- A seguito delle restrizioni relative alla sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrale, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, nonché in seguito alla sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'art. 2 , lettere b) e d), D.P.C.M. 8.3.2020 ricorrendo la sopravvenuta in possibilità della prestazione i soggetti che hanno acquistato titoli di accesso e/o biglietti di ingresso per tali eventi possono presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia", istanza di

rimborso al venditore allegando il relativo titolo acquisto. Il venditore entro 30 giorni dalla presentazione della predetta istanza emette un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dalla emissione (art. 85, comma 2 e 3).

□ La validità dei documenti di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia" è prorogata al 31.8.2020 ma la proroga non è valida ai fini dell'espatrio (art. 101).

□ Per le società di capitali l'assemblea ordinaria, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, può essere convocata entro 280 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Anche in deroga allo statuto l'espressione del voto può essere effettuata in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea può essere effettuato mediante mezzi con telecomunicazione, purché sia previsto nell'avviso di convocazione (art. 103, comma 1 e 2) (vedere bene le altre norme).

(redatto da una libera interpretazione ed integrazione della "circolare del Professionista" de Il Sole 24 Ore, a cura di Michele Brusaterra)